Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1859 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 286 del 7.11.2019, pag. 10)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/96 della Commissione del 25 gennaio 2022	L 17	1	26.1.2022

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1859 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2019

che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

1. Per i nuovi veicoli pesanti con una data di simulazione antecedente il 1º luglio 2021, i costruttori monitorano e comunicano alla Commissione, a norma del presente regolamento, il file CSV (comma separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione.vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e di condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 nella versione interfaccia grafica utente (GUI) (file «sum exec»).

2. I costruttori monitorano il file «sum exec» per ciascun veicolo pesante nuovo

a) con data di simulazione compresa tra il 1º ottobre 2019 e il 30 giugno 2020 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2020;

▼M1

_____

▼B

c) con data di simulazione compresa tra il 1º luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e comunicano tali dati entro il 30 settembre 2021.

3. I file «sum exec» sono trasmessi dal punto di contatto del costruttore mediante trasferimento elettronico di dati al Business Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente («Agenzia»). Il punto di contatto notifica alla Commissione e all'Agenzia la data in cui i dati sono trasmessi con e-mail agli indirizzi di cui al presente paragrafo oltre.

4. Il punto di contatto responsabile del caricamento dei dati per ciascun costruttore è da questi nominato, a norma del regolamento (UE) 2018/956, salvo diversa indicazione del costruttore alla Commissione entro il 1º settembre 2020.

5. Le notifiche vanno inviate ai seguenti indirizzi: «EC-CO_2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu» nonché «HDV-monitoring@eea.europa.eu».

Articolo 2

Verifica

1. I costruttori sono responsabili dell'esattezza e della qualità dei dati da loro comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni errore rilevato nei dati comunicati.

2. La Commissione può verificare la qualità dei dati comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

▼B

3. Quando viene informata di errori nei dati o rileva discrepanze all'interno dei dati a seguito di verifiche proprie, la Commissione adotta, se del caso, le misure necessarie per rettificare tali dati previa consultazione del costruttore.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.